

(N. 922)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta dell'8 marzo 1950
(V. Stampato N. 520-22) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 MARZO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, concernente il finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 612, è ratificato con la seguente modificazione:

« Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad

eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonchè il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto il n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

TESTO DEL DECRETO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra:

- 1° Collegio di Pozzolatico in Firenze;
- 2° Collegio di Monte Mario (Camilluccia) in Roma;
- 3° Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
- 4° Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
- 5° Collegio per minori di Buttrio (Udine);
- 6° Istituto siciliano per mutilati e invalidi di guerra di Palermo.

Art. 2.

Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Art. 3.

Al finanziamento dei lavori di cui al presente decreto si farà fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 ed alle corrispondenti autorizzazioni di spesa per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad eccezione del Collegio della Camilluccia a Monte Mario, comprendente i fabbricati A e B con le altre costruzioni annesse e terreno dipendente contrassegnati col numero civico 10, nonché il fabbricato finitimo recante il numero civico 12, i quali saranno trasferiti in uso della Piccola Opera della Divina Provvidenza - Don Orione.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.